

PRE-COMC.

N. 11/19

Il Tribunale di Salerno - Terza Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Giorgio JACHIA *presidente*
Dott. Salvatore RUSSO *giudice*
Dott. Roberto RICCIARDI *giudice est.*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza di pre-concordato presentata in data
22.3.2019 dalla s.r.l. Tema, in persona del suo
amministratore unico e leg. rappr.nte p.t. Italo D'Amato,
ex art. 161, comma sesto, legge fallim., in attesa che
venga presentata formale istanza di concordato preventivo
in continuità aziendale ;

ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la
s.r.l.Tema la sua sede sociale in Eboli alla Via L. Sturzo n.
11 ;

preso atto della pacifica qualità di imprenditore
commerciale della società istante e della sua idoneità, in
astratto, ad accedere alla procedura di concordato
preventivo, in presenza dei requisiti dimensionali
prescritti dalla norma, e dello stato di crisi ;



preso atto, altresì, che alla domanda di pre-concordato risultano allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, e quanto previsto dal sesto comma dell'art. 161 l.f. ;

preso atto che la presentazione della domanda di pre-concordato è stata debitamente autorizzata dalla assemblea dei soci in data 5.2.2019 ;

che non risulta che la società Tema, negli ultimi due anni precedenti, abbia proposto analoga domanda di pre-concordato, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o la omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ;

ritenuto – sulla base di quanto esposto dalla ricorrente e salve le necessarie verifiche nella fase successiva della procedura – che non può escludersi la fattibilità del proponendo piano concordatario, sempre che la ricorrente chiarisca bene come intende far fronte al fabbisogno concordatario, quali garanzie offra a totale copertura degli impegni assunti ed in che tempi preveda di adempiere al concordato nelle percentuali previste ;

ritenuto, pertanto, che può essere concesso un termine per la presentazione della formale domanda di concordato preventivo e della documentazione di cui all'art. 161 l.f., commi 2 e 3 ;

preso atto, infine, che risulta pendente ricorso di

fallimento nei confronti della società ricorrente, per cui, ai sensi dell'art. 161 l.f., ult. comma, il concedendo termine non può essere superiore a giorni sessanta, fatta salva la possibilità di proroga in presenza di giustificativi motivi, per non oltre sessanta giorni,

P. Q. M.

CONCEDE termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente decreto per il deposito di una domanda definitiva di concordato preventivo, completa di quanto prescritto dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f., o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione del debito ;

NOMINA giudice delegato il dr. Roberto Ricciardi ;

NOMINA commissario giudiziale il dr. *LUIGI LAMBERTI*

con studio in Gen. del Timon Tirreni (SA)

al quale sin d'ora affida il compito di vigilare sulla attività svolta dalla società ricorrente fino alla scadenza del termine, e di comunicare eventuali fatti costituenti violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. ;

DISPONE che la società ricorrente depositi, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di euro 10.000,00 per le spese della attuale fase della procedura ;

DISPONE che il debitore riferisca con cadenza mensile, sotto il controllo e la supervisione del commissario

giudiziale, sulla gestione della impresa e sulle singole operazioni gestionali e negoziali, con indicazione delle giacenze di cassa e variazioni di mercato ;

DISPONE che con la medesima cadenza la società debitrice riferisca sulle attività compiute per la predisposizione della proposta e del piano ;

AVVERTE la società debitrice che dopo la presentazione del ricorso può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, solo previa autorizzazione del Tribunale, il quale si riserva la possibilità di assumere informazioni ;

RISERVA al prosieguo della procedura, ed in particolare all'esito delle relazioni del pre-commissario, ogni decisione circa la richiesta di utilizzabilità degli affidi bancari, e circa la rinegoziazione di taluni contratti, anche stipulati con enti pubblici ;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e, in particolare, per la pubblicazione della presente domanda nel registro delle imprese e per la trasmissione al p.m. .

Salerno, 10 Aprile 2019

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto

Roberto



T